

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
per la richiesta di anticipazione dell'Agevolazione

Spett.le
Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della ricerca per la
programmazione dei finanziamenti e per
l'innovazione tecnologica
(già Direzione Generale della Ricerca)
Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma

PREMESSO CHE

- a) in data 18 marzo 2025, con Decreto Direttoriale n. 307, il Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica (già Direzione Generale della Ricerca), con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, 1, c.f. 96446770586, (il "MUR" o il "Ministero"), ha approvato la Manifestazione di Interesse per il "Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra i soggetti della ricerca e per lo sviluppo competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità" (l' "Avviso"), finanziata a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;
- b) nel Disciplinare allegato all'Avviso, nella versione definitiva approvata con D.D. del 27 febbraio 2026 n. 267, (il "Disciplinare"), il Ministero ha disposto termini e condizioni per il Beneficiario dell'Agevolazione;
- c) l'impresa/organismo di ricerca (il "Contraente") con sede legale in, prov....., c.f., partita IVA, iscritta al Registro delle Imprese di, al n. del Repertorio Economico Amministrativo, ha avanzato al MUR una domanda di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla precedente lettera a), con il codice identificativo
- d) in data, il MUR ha adottato il Decreto Direttoriale n. del (il "Decreto di Concessione"), [come, eventualmente, rettificato con D.D. n. del.....], ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (ed in particolare degli articoli 60, 61, 62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134), nonché delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021 n. 1314, così come modificato dai successivi D.M. del 24 dicembre 2021, n. 1368 e D.M. del 28 novembre 2023 n. 1556, che stabiliscono, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- e) in forza del Decreto di Concessione, il Contraente è stato ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui alla lettera a), per un importo complessivo a titolo di contributo alla spesa pari a € (l' "Agevolazione");

- f) in data, il Contraente ha sottoscritto l'Atto d'obbligo e accettazione dei termini e delle condizioni di cui al Disciplinare;
- g) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto di Concessione sono disciplinate, laddove non previste nello stesso e nel Disciplinare allegato, dalla specifica normativa in esso richiamata, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di concessione e revoca dei contributi pubblici, ivi compreso il Decreto Legislativo 27 novembre 2025 n. 184, in vigore dal 1° gennaio 2026;
- h) il Contraente ha assolto all'obbligo di copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali stabilite dal Decreto interministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18;
- i) ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare, il Contraente, in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'obbligo e del Disciplinare ha facoltà di chiedere una prima erogazione a titolo di anticipazione nella misura del 40% dell'importo dell'Agevolazione concessa, da computare sui successivi rendiconti come previsto dall'art. 8 del medesimo Disciplinare;
- j) il richiamato art. 6 del Disciplinare prevede altresì che, su richiesta del Contraente, l'importo dell'anticipazione di cui alla precedente lettera i) è erogato previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria a prima richiesta, da mantenere fino al completo recupero della stessa, rilasciata da soggetti autorizzati e vigilati iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico (il "Soggetto Emittente");
- k) con D.D. n. del, è stato approvato lo schema di garanzia a prima richiesta per l'erogazione dell'anticipo delle agevolazioni;
- l) in data, il Contraente ha richiesto al Ministero l'erogazione dell'anticipazione ai sensi del richiamato art. 6 del Disciplinare;
- m) l'importo dell'anticipazione da garantire per il Contrante, in ragione dell'importo di cui alla precedente lettera e) e della percentuale di cui alla lettera i), è pari a €
- n) il Soggetto Emittente la presente garanzia a prima richiesta ha preso visione della domanda di Agevolazione e dei relativi allegati, nonché del Decreto di Concessione delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ivi incluso il Disciplinare e suoi allegati;
- o) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348 e ss.mm.ii., dal D.lgs. 01.09.1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), dall'art. 24, commi 32 e 33, della L. 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii., dall'art. 3, comma 8, della L. 23.07.2009, n. 99 e ss.mm.ii., dal D.lgs. 13.08.2010, n. 141

e ss.mm.ii., nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia di garanzie pubbliche e fideiussioni, anche sopravvenuta.

TUTTO CIÒ PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO

la Società¹....., con sede legale in....., prov....., c.f., partita IVA....., iscritta al Registro delle Imprese dial n. del Repertorio Economico Amministrativo iscritta all'albo/elenco² (il "Soggetto Emittente"), a mezzo dei sottoscritti signori:

....., nato a, in data....., c.f.

....., nato a....., in data....., c.f.....

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi, con il presente atto, garante nell'interesse del Contraente e a favore del MUR, Ente garantito, fino alla concorrenza dell'importo di €. (...../..), corrispondente all'importo complessivo dell'anticipazione dell'Agevolazione di cui al Decreto di Concessione n. del, oltre a interessi come dovuti per legge e ai sensi del Disciplinare, nonché alle altre maggiorazioni specificate nel presente atto, ai sensi e per gli effetti delle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della garanzia. . Il sottoscritto Soggetto Emittente garantisce a prima richiesta il rimborso da parte del Contraente dell'anticipazione di cui alla lettera m) delle premesse a fronte dell'eventuale decreto di revoca dell'Agevolazione, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non vi abbia provveduto entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dall'amministrazione medesima a fronte dell'inadempienza riscontrata. L'ammontare dell'obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della quota di capitale richiesta in restituzione, aumentata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione e quella dell'effettivo rimborso, calcolati in ragione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione, con una maggiorazione di 5 (cinque) punti percentuali.

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia a prima richiesta (Istituto di credito.../Compagnia di Assicurazione.../Società finanziaria...) e relativa configurazione giuridica, nonché i riferimenti dell'autorizzazione al rilascio delle garanzie in questione.

² Ai sensi dell'art.1 della L.10.6.1982 n. 348 e del D.Lgs. dell'1.9.1993 n. 385 e ss.mm.ii. (TUB) indicare: - per le banche o Istituti di Credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia ; - per le imprese di assicurazione, gli estremi di iscrizione all'albo delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; - per gli intermediari finanziari, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 53 "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7 -ter, comma 1 -bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130".

Articolo 2 – Operatività della garanzia. Il Soggetto Emittente si impegna ad effettuare il rimborso, a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo PEC, da parte del Ministero, e comunque, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza contestata dall'amministrazione al Contraente, qualora quest'ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all'Articolo 1.

Al Ministero, non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Soggetto Emittente e/o del Contraente, anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ.

Il Soggetto Emittente rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Soggetto Emittente potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Il Soggetto Emittente accetta sin d'ora che le modalità del rimborso vengano rese note nella richiesta di rimborso effettuata dal Ministero.

Articolo 3 - Durata della garanzia ed eventuale svincolo. La presente garanzia ha durata pari a 18 (diciotto) mesi e dovrà essere mantenuta efficace fino all'avvenuta ammissione di spese, da parte dei controlli di I livello, di importo pari alla quota di Agevolazione anticipata, in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del Disciplinare.

In caso di proroga della durata del progetto, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata fino al completo recupero dell'anticipazione da parte del Contraente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del Disciplinare.

Di conseguenza, allo scadere del periodo di durata indicato ai capoversi che precedono, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero a seguito di autorizzazione espressa e in forma scritta su richiesta dell'interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata fino alla data di ultimazione, con esito positivo, dei controlli di I livello sulle rendicontazioni presentate dal Contraente ad assorbimento totale dell'anticipazione richiesta, nonché al ricorrere delle ulteriori condizioni di cui al richiamato art. 8 del Disciplinare.

Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte del Ministero, in tutto o in parte, il Ministero ha diritto di richiederne l'escussione al Soggetto Emittente.

In caso di escussione, il Soggetto Emittente, sin d'ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando a ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del MUR ed al beneficio del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento in favore del Ministero entro e non oltre quarantacinque (45) giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata ed efficacia della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga, con le modalità previste al precedente articolo 2, alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

In ogni caso, la polizza verrà considerata tacitamente svincolata anche prima della scadenza, anche di rinnovo, alla data di ultimazione, con esito positivo, dei controlli di I livello sulle rendicontazioni presentate dal Contraente ad assorbimento totale dell'anticipazione richiesta.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi. Il Soggetto Emittente dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 1 della L.10.6.1982 n. 348 e ss.mm.ii., dell'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), del D.Lgs. 13.8.2010 n.141 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53, e segnatamente:

1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;

2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS ovvero, se avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, di essere abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

3. se Società Finanziaria, di essere iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB, nel rispetto delle relative norme di attuazione di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 53;

b) aver onorato eventuali precedenti impegni con il MUR;

c) non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 5 – Modifiche al testo. Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia dovrà essere apportata per iscritto ed espressamente approvata dal Ministero.

Articolo 6 – Elezione di domicilio. Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia indirizzata a mezzo PEC alla sede legale e/o alla direzione generale del Soggetto Emittente, ovvero all'indirizzo indicato nel corpo del presente atto, da intendersi quale domicilio eletto.

Articolo 7 – Foro competente. Per qualsiasi eventuale controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

IL CONTRAENTE

IL SOGGETTO EMITTENTE
